



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa

DECRETO Rep. n. 1623/2008 - Prot. n. 33873

Anno 2007 Tit. III Cl. 1 Fasc. 5

Oggetto: Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale.

IL RETTORE

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 co. 1;
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17 co. 95;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25;
VISTA la legge 31 marzo 2005 n. 43, art. 1-ter;
VISTO il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il decreto del ministro dell'università e della ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni, relativo alla determinazione della classe LMG/01-Giurisprudenza;
VISTI i decreti del ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali;
VISTO il decreto del ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 n. 386 contenente le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
VISTO il parere del Consiglio degli studenti;
VISTE le delibere del Senato Accademico n. 186 dell'8 novembre 2007 e n. 43 del 10 marzo 2008;
VISTO il parere espresso dal CUN nell'adunanza dell'8 maggio 2008 sulla proposta inviata dall'Ateneo con prot. 26023 del 7 maggio 2008;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 giugno 2008, trasmesso con nota prot. 4808/2008, con il quale è stata approvata la versione definitiva della proposta di Regolamento Didattico di Ateneo;
PRESO ATTO di quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 3632 del 9 ottobre 2006 relativamente alla sospensione dell'attività di pubblicazione del Bollettino Ufficiale del MIUR

DECRETA

- art. 1. di procedere all'emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo – Parte generale il cui testo allegato fa parte integrante del presente decreto, stabilendone, altresì, l'entrata in vigore a partire dall'a.a. 2008/2009;
- art. 2. di incaricare il Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti e pubblicato nel sito informatico di Ateneo.

Padova, 16 giugno 2008

Il Rettore
prof. Vincenzo Milanese

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

PARTE PRIMA

INDICE

<i>Art. 1 - Ordinamento degli studi</i>	2
<i>Art. 2 - Offerta formativa</i>	2
<i>Art. 3 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio</i>	3
<i>Art. 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio</i>	3
<i>Art. 5 - Regolamento di Facoltà</i>	4
<i>Art. 6 - Pubblicazione dell'offerta didattica</i>	4
<i>Art. 7 - Compiti delle strutture didattiche</i>	5
<i>Art. 8 - Compiti didattici</i>	5
<i>Art. 9 - Verifiche di profitto</i>	6
<i>Art. 10 - Commissioni esaminatrici</i>	7
<i>Art. 11 - Studenti</i>	7
<i>Art. 12 - Iscrizione a singoli insegnamenti</i>	8
<i>Art. 13 - Procedure amministrative delle carriere degli studenti</i>	8
<i>Art. 14 - Attività di orientamento</i>	8
<i>Art. 15 - Requisiti per l'ammissione</i>	9
<i>Art. 16 - Ammissione condizionata al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico</i>	9
<i>Art. 17 - Attività di tutorato</i>	10
<i>Art. 18 - Valutazione della qualità delle attività svolte</i>	10
<i>Art. 19 - Certificazione del titolo di studio</i>	10
<i>Art. 20 - Rapporti internazionali</i>	10
<i>Art. 21 - Norme transitorie</i>	11
<i>Art. 22 - Facoltà</i>	11

Art. 1

Ordinamento degli studi

1. Il presente regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Padova, nonché gli aspetti di organizzazione delle attività comuni ai corsi di studio, in conformità alla normativa vigente.
2. Ai fini del presente regolamento per strutture didattiche si intendono le Facoltà e i corsi di studio, e per corsi di studio si intendono i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi di Padova costituiscono la parte seconda del presente regolamento.
4. L'istituzione e l'attivazione di un nuovo corso di studio, il relativo ordinamento didattico, le successive modificazioni e l'eventuale disattivazione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su proposta di una o più Facoltà, ovvero su propria iniziativa sentite le Facoltà interessate, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo, quando prevista.
5. Ai soli fini didattici l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre ed ha termine il 30 settembre dell'anno solare successivo.

Art. 2

Offerta formativa

1. L'Università degli Studi di Padova istituisce, oltre ai corsi di studio di cui all'articolo 1, corsi di specializzazione in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. L'Università degli Studi di Padova istituisce, ai sensi della normativa vigente, scuole di dottorato di ricerca disciplinati dall'apposito regolamento.
3. L'Università degli Studi di Padova istituisce corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, i master universitari di primo e di secondo livello, disciplinati dall'apposito regolamento.
4. L'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, promuove e organizza anche attività di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Senato Accademico su proposta delle strutture didattiche o scientifiche. L'Università degli Studi di Padova rilascia agli iscritti attestati delle attività svolte.
5. L'Università degli Studi di Padova può attivare corsi di studio di cui all'articolo 1 con il concorso di più Facoltà sulla base di apposito accordo redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico.
6. L'Università degli Studi di Padova può attivare corsi di studio di cui all'articolo 1 ed altre iniziative di cui al presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, rilasciando anche congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni da perfezionare prima dell'attivazione del corso di studio.

Art. 3

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi di Padova, nel rispetto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, dei successivi decreti ministeriali e del presente regolamento didattico di Ateneo, determinano:
 - a) la denominazione del corso di studio, con la relativa classe ovvero classi di appartenenza, nonché i suoi obiettivi formativi specifici elaborati in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) il numero intero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle relative alla formazione di base e quelle caratterizzanti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - e) la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; tale frazione non può essere comunque inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico su proposta delle Facoltà. Le determinazioni di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), sono assunte dall'Ateneo previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, che dovranno essere individuati anche in relazione alle attività classificate dall'ISTAT.
3. I corsi di laurea afferenti alla stessa classe, che non siano stati dichiarati non affini con delibera del Senato Accademico, condividono le attività di base e le attività caratterizzanti per almeno 60 CFU.

Art. 4

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Tali regolamenti sono approvati, nel rispetto dell'articolo 12, comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, dai competenti consigli di Facoltà, su proposta del consiglio di corso di studio interessato ovvero, per i corsi di studio di nuova attivazione, del Comitato ordinatore nominato dalle Facoltà competenti. Tutti i predetti regolamenti sono emanati dal Rettore previa verifica della loro conformità al regolamento didattico di Ateneo e alla normativa vigente.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano in particolare:
 - a) l'elenco delle attività formative (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, ecc.) redatto secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale; per i singoli insegnamenti vengono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;

- b) gli obiettivi formativi specifici, i CFU e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; in particolare le competenti strutture didattiche dovranno prevedere l'istituzione di Commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca, con il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario e comunque nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza del corso di studio nonché degli obiettivi formativi specifici dello stesso;
 - d) le modalità attraverso le quali gli studenti adeguano il proprio piano di studio all'offerta formativa annuale qualora modificata rispetto a quella dell'anno accademico di immatricolazione;
 - e) la tipologia delle forme didattiche anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - g) i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera;
 - h) l'eventuale svolgimento del corso di studio, in parte o interamente, in lingua straniera;
 - i) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei CFU già acquisiti dagli studenti e per l'eventuale attribuzione del voto.
4. L'aggiornamento annuale dell'elenco previsto al comma precedente, lettera a) avviene anche attraverso la pubblicazione delle informazioni nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa e nella banca dati dell'Ateneo delle attività formative, prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 5

Regolamento di Facoltà

1. Ogni Facoltà, sentiti i consigli dei corsi di studio, approva, nel rispetto del presente regolamento didattico di Ateneo e dei pertinenti decreti ministeriali, e ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova, le norme relative al proprio funzionamento nonché a quello degli organi interni e all'organizzazione della didattica comune a più corsi di studio afferenti alla Facoltà, anche attraverso l'istituzione di consigli di corso di studio aggregati.
2. Il regolamento di Facoltà può prevedere, in particolare, norme per la delega di funzioni al Preside, al consiglio di Presidenza e alle commissioni di Facoltà.
3. I regolamenti di Facoltà sono deliberati dai rispettivi consigli di Facoltà e sottoposti al Senato Accademico per l'acquisizione del necessario parere. In presenza di rilievi, sono sottoposti nuovamente all'approvazione del consiglio di Facoltà. Essi sono emanati dal Rettore previa verifica della loro conformità al regolamento didattico di Ateneo e alla normativa vigente.

Art. 6

Pubblicazione dell'offerta didattica

1. La divulgazione dell'offerta didattica e dei servizi dell'Università degli Studi di Padova, relativa ad ogni anno accademico, avviene attraverso forme di comunicazione anche multimediali quali:

- a) bollettini – notiziari di Facoltà;
- b) guide dello studente;
- c) siti Internet e posta elettronica;
- d) avvisi di ammissione;
- e) guide ai servizi per gli studenti.

Gli strumenti informativi di cui sopra dovranno contenere tutte le informazioni utili per le scelte e gli adempimenti didattici e amministrativi degli studenti, le quali dovranno essere pubblicate in tempo utile per consentire un puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Attraverso le forme di comunicazione di cui al comma precedente si attua la pubblicità dell'informazione.

Art. 7

Compiti delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche provvedono alla programmazione e al coordinamento delle attività formative e ne verificano, nel rispetto della libertà di insegnamento, lo svolgimento in modo da realizzare il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dai curricula. Le Facoltà programmano e verificano, sentiti i Dipartimenti, la piena ed equilibrata utilizzazione della risorsa docente.
2. Esse inoltre definiscono le modalità di verifica della conoscenza obbligatoria della lingua di un Paese dell'Unione Europea con riferimento ai livelli richiesti, nonché di quanto previsto nell'articolo 10, comma 5, lettere d ed e del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
3. Le strutture didattiche devono prevedere inoltre forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e possono stabilire il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
4. La corrispondenza fra CFU previsti nell'ordinamento del corso e quelli acquisiti presso altri corsi dell'Ateneo, altre istituzioni universitarie nazionali o internazionali nonché presso soggetti esterni all'Università, è determinata, su istanza dell'interessato, dal consiglio del corso di studio secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio. L'Ateneo assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU acquisiti dallo studente. Nel caso dei riconoscimenti previsti all'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato per ogni corso di studio dal relativo ordinamento didattico entro il limite stabilito dai decreti ministeriali che individuano la classe.
5. Con apposita delibera adottata dal consiglio di Facoltà, su proposta del consiglio di corso di studio interessato, per ogni attività formativa, anche se articolata in moduli o comprendente corsi integrativi, è individuato il docente che ne assume la responsabilità.

Art. 8

Compiti didattici

1. Nel rispetto delle pertinenti norme di stato giuridico, i docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo le loro attività di insegnamento nei corsi di laurea, di laurea magistrale,

- di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca, nonché nelle attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato loro assegnate.
2. Il numero delle ore dedicate a ciascuna attività formativa, con la specifica degli argomenti trattati per ciascuna lezione, è certificato dal docente su apposito registro conforme al modello approvato dal Senato Accademico. Detto registro va depositato, a conclusione dell'anno accademico, presso la competente Facoltà. I registri sono accessibili nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
 3. I docenti assicurano la loro presenza per il ricevimento degli studenti secondo modalità approvate all'inizio dell'anno accademico dalle strutture didattiche competenti.
 4. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, spetta al consiglio di Facoltà, su proposta dei consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti.
 5. L'orario delle attività formative è stabilito dal consiglio di Facoltà in modo tale da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli studenti. Le relative deliberazioni sono rese pubbliche.

Art. 9

Verifiche di profitto

1. Lo svolgimento degli esami e delle verifiche finali del profitto nelle attività formative ha luogo nelle forme e alle scadenze stabilite dalla competente struttura didattica.
2. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa. Per sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa lo studente dispone, per ciascun anno accademico, di cinque appelli:
 - uno o due nella sessione successiva al periodo in cui si è svolta l'attività;
 - uno o due nella sessione di recupero di settembre, nei quali è possibile sostenere gli esami relativi a tutte le attività formative svolte nei periodi precedenti;
 - uno o due collocati in sessioni diverse dalle precedenti.Le competenti strutture didattiche possono prevedere ulteriori appelli di recupero all'interno delle sessioni fissate dal Senato Accademico, eventualmente stabilendo specifiche limitazioni alla fruizione degli stessi. Il periodo intercorrente tra il primo e il secondo appello non potrà essere inferiore a dieci giorni per l'ordinamento trimestrale e a quattordici giorni per l'ordinamento semestrale.
Deroghe al numero minimo di cinque appelli possono essere approvate dal Senato Accademico per le Facoltà che ne facciano motivata richiesta.
3. Il calendario delle sessioni d'esame è reso noto dal Senato Accademico agli studenti prima dell'inizio dell'anno accademico.
4. Le date degli esami e delle altre forme di verifica finali sono rese note dalle Facoltà prima dell'inizio delle attività formative.
5. Le date degli esami non possono essere modificate senza l'autorizzazione del Preside, che non può in ogni caso consentire l'anticipazione degli appelli.
6. Per lo svolgimento delle prove finali dei corsi di studio il consiglio di Facoltà stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal Senato Accademico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prove finali regolamentate annualmente attraverso apposito decreto ministeriale.

Art. 10

Commissioni esaminatrici

1. Per ogni attività formativa, l'esame o la verifica finale del profitto individuale avviene ad opera di una commissione che ne assicura il carattere pubblico.
2. L'eventuale articolazione di una attività formativa in moduli coordinati comporta un'unica valutazione collegiale, con modalità approvate dal Presidente del corso di studio su proposta del docente responsabile concertata con i docenti titolari dei singoli moduli, secondo criteri deliberati dalle Facoltà.
3. Nel caso in cui i CFU relativi a più insegnamenti si acquisiscano con il superamento di una prova di esame integrata, le modalità di svolgimento dell'esame e della valutazione finale del profitto sono approvate dal Presidente del corso di studio su proposta dei docenti responsabili degli insegnamenti, secondo criteri deliberati dalle Facoltà.
4. La commissione è nominata dal Preside ed è costituita da membri effettivi e supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il docente al quale la struttura didattica ha affidato la responsabilità dell'attività formativa e l'altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un settore affine ovvero un cultore della materia cui la Facoltà abbia precedentemente riconosciuto tale qualifica. In caso di impedimento del Presidente, il Preside nomina un sostituto.
5. Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l'attribuzione di un voto, l'acquisizione dei CFU previsti potrà essere attestata attraverso il termine "idoneo" oppure "approvato".
Un esame già verbalizzato con esito positivo non può essere sostenuto nuovamente.
6. Per la prova finale del corso di studio il Preside nomina una commissione costituita da almeno 5 docenti, fra i quali individua il Presidente, salvo il caso indicato al comma 7 dell'articolo precedente per il quale si fa rinvio alla specifica normativa. Il voto è sempre espresso in centodecimi e la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
7. Le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche finali di profitto sono disciplinate nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
8. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
9. I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere al termine di ogni appello all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate.

Art. 11

Studenti

1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Università degli Studi di Padova coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato.
2. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento, se prescritto, delle tasse e dei contributi

- richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme.
3. Non è ammessa la iscrizione contemporanea a corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e per master dell'Università degli Studi di Padova o di altri Atenei. Nel caso di corsi di perfezionamento sarà la Facoltà proponente a indicare l'eventuale motivata incompatibilità.
 4. L'iscrizione in corso d'anno ad una laurea magistrale che non sia a ciclo unico è deliberata annualmente dalla Facoltà di afferenza nei limiti fissati dal Senato Accademico.
 5. Il regolamento delle scuole di dottorato disciplina l'eventuale compatibilità con la contemporanea iscrizione ad altri corsi.
 6. Il Senato Accademico delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.
 7. Per i corsi di studio che non sono a numero programmato e per quelli a numero programmato qualora tale numero non venga raggiunto, il Rettore può accogliere motivate domande di preimmatricolazione, immatricolazione o di iscrizione presentate oltre i termini stabiliti. Per i corsi di studio a numero programmato le domande saranno accolte in ordine di presentazione e sino al raggiungimento del numero previsto.
 8. Lo studente può rinunciare alla prosecuzione degli studi con atto scritto. La rinuncia, che non comporta la perdita dei CFU acquisiti, non preclude la possibilità di una nuova immatricolazione.
 9. Lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente. In ogni caso, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.
 10. La figura dello studente non impegnato a tempo pieno negli studi universitari è disciplinata nel regolamento di cui all'articolo 13.

Art. 12

Iscrizione a singoli insegnamenti

1. L'iscrizione a singoli insegnamenti è disciplinata da uno specifico regolamento di Ateneo.

Art. 13

Procedure amministrative delle carriere degli studenti

1. Le norme relative alle procedure amministrative e alla gestione del sistema informativo delle carriere degli studenti dell'Università degli Studi di Padova sono emanate con apposito regolamento, in accordo con le norme in vigore e col presente regolamento didattico.

Art. 14

Attività di orientamento

1. L'Università degli Studi di Padova svolge attività di orientamento in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore secondo le direttive generali impartite dal Senato

Accademico.

Art. 15

Requisiti per l'ammissione

1. Le attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti sono organizzate dalle Facoltà, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.
2. Nel rispetto della normativa vigente, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, nonché i criteri di definizione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, sono deliberati con congruo anticipo dal consiglio di Facoltà, su proposta dei consigli di corso di studio.
3. I requisiti anche curriculari per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale e alle scuole di specializzazione sono definiti dai rispettivi regolamenti didattici nel rispetto dell'articolo 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
4. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato il regolamento didattico del corso di studio stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari, l'adeguatezza della personale preparazione e le relative modalità di verifica. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere effettuate prima della verifica della adeguatezza della personale preparazione.

Art. 16

Ammissione condizionata al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico

1. Gli studenti sono immatricolati esclusivamente ad un corso di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta nel rispetto dei tempi fissati dal Calendario accademico e delle modalità previste dal regolamento didattico del nuovo corso di studio.
2. I competenti consigli dei corsi di studio organizzano le attività formative finalizzate all'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi e definiscono le relative modalità di assolvimento.
3. Il superamento delle verifiche relative agli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno è presupposto indispensabile per il proseguimento degli studi e non dà luogo all'acquisizione di CFU ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento dello stesso. Gli obblighi formativi aggiuntivi si intendono soddisfatti anche con il superamento di specifici esami curriculari individuati dal competente consiglio di corso di studio.
4. Il regolamento didattico di un corso di studio prevede, in alternativa, che lo studente che non abbia assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso
 - a) non possa proseguire gli studi nello stesso corso o in corso affine in base all'articolo 3, comma 3, ma possa chiedere l'ammissione ad un altro corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico senza possibilità di ritornare nel corso di studio precedente se non a seguito di rinuncia agli studi, ai sensi dell'articolo 11, comma 8;
 - b) possa ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Art. 17

Attività di tutorato

1. Ogni consiglio di Facoltà delibera l'istituzione di un servizio di tutorato agli studenti, coordinato da un docente appositamente delegato.

Art. 18

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, avviene secondo modalità omogenee in tutto l'Ateneo, tenendo conto delle specificità dei vari ambiti culturali, delle indicazioni fornite dall'organismo nazionale per la valutazione del sistema universitario e di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo all'articolo 3, comma 8.

Art. 19

Certificazione del titolo di studio

1. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, dai Presidi competenti e dal Direttore Amministrativo, fatto salvo quanto previsto dalle rispettive convenzioni per i titoli rilasciati congiuntamente ad altri atenei italiani e stranieri.
2. L'Università degli Studi di Padova rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta le principali informazioni circa il curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Tale certificato è redatto in lingua italiana, in lingua inglese ed eventualmente in un'altra lingua europea, ed è firmato dal Direttore amministrativo.
3. Il modello del certificato, conforme a quelli adottati dai paesi europei, è approvato dal Senato Accademico.

Art. 20

Rapporti internazionali

1. Nell'ambito di appositi accordi interuniversitari internazionali approvati dagli organi accademici competenti e ispirati a criteri di reciprocità, possono essere previsti corsi di studio e altre attività formative di cui all'articolo 2, con periodi alternati di formazione presso Università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli riconosciuti in Italia e nei paesi in cui hanno sede le Università convenzionate.
2. Ciascun accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica, che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi interessati.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di reciprocità, l'Ateneo aderisce, a qualsiasi livello di corso di studio, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle

Università dell'Unione Europea e ad altri programmi di scambio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti, che lo stesso sia stato preventivamente approvato dalla struttura didattica competente.

Art. 21

Norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione del corso di studio e il rilascio del relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. L'Ateneo disciplina altresì la facoltà per tali studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio soggetti ai nuovi ordinamenti, in soprannumero rispetto all'eventuale programmazione degli accessi. Ai fini dell'opzione i consigli dei corsi di studio determinano le corrispondenze in CFU delle attività formative e degli insegnamenti previsti dai precedenti ordinamenti con il curriculum previsto dal nuovo ordinamento. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze fissate annualmente dal manifesto degli studi.
2. Gli studenti iscritti a un corso di studio con ordinamento didattico precedente il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, possono sostenere i relativi esami fino al 31/12/2010. Dopo tale data, gli studenti che, oltre alla discussione della tesi, risultassero ancora in difetto di esami, potranno conseguire il titolo solo in un corso di studio del nuovo ordinamento.
3. Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.

Art. 22

Facoltà

L'Università di Padova è costituita dalle seguenti facoltà:

Agraria;
Economia;
Farmacia;
Giurisprudenza;
Ingegneria;
Lettere e filosofia;
Medicina e chirurgia;
Medicina veterinaria;
Psicologia;
Scienze della formazione;
Scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scienze politiche;
Scienze statistiche.